Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0313/2016 }
B8-0316/2016 } RC1

7.3.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, e dell'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
ECR (B8-0313/2016)
PPE (B8-0316/2016)

sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)
(2016/2555(RSP))

Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa
a nome del gruppo PPE
Ryszard Czarnecki
a nome del gruppo ECR

Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (2016/2555(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza maturata con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri) (SWD(2016)0044),

– vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE,

– visto il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato durante la quinta sessione della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo con decisione FCTC/COP5 (1) del 12 novembre 2012,

– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario[1],

– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il commercio illecito dei prodotti del tabacco, in particolare di sigarette di contrabbando e contraffatte, causa perdite alle entrate dell'UE e dei suoi Stati membri (in termini di dazi doganali, IVA e accise) pari a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

B. considerando che il contrabbando di tabacco è un reato grave che contribuisce al finanziamento di altre attività della criminalità organizzata internazionale, tra cui la tratta di esseri umani nonché il traffico di stupefacenti e di armi;

C. considerando che le frodi nel settore del tabacco compromettono le politiche antifumo e promuovono quindi il tabagismo, offrendo un accesso maggiore (e spesso a prezzi più bassi) ai prodotti del tabacco, in particolare per i giovani e per i gruppi a basso reddito;

D. considerando che le frodi nel settore del tabacco rappresentano un problema per la salute pubblica e presentano un rischio sanitario maggiore rispetto alle sigarette originali, dal

[1] GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 147.

momento che le sigarette contraffatte sono fabbricate e importate illegalmente e gli ingredienti utilizzati non sono noti;

E. considerando che l'obiettivo centrale dell'accordo con PMI è di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE;

F. considerando che la valutazione tecnica dell'accordo con PMI condotta dalla Commissione conclude che tale obiettivo centrale è stato effettivamente conseguito, ma che la riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione del numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE;

G. considerando che, per affrontare il problema delle sigarette di contrabbando e contraffatte, l'UE e gli Stati membri (fatta eccezione per la Svezia nel caso degli accordi con BAT e ITL) hanno firmato accordi giuridicamente vincolanti con Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) e Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

H. considerando che l'accordo con PMI ha finora prodotto benefici finanziari per le entrate pubbliche di circa un miliardo di dollari USA in pagamenti annuali e di 68,2 milioni di EUR in pagamenti in caso di confisca, suddivisi tra la Commissione (circa il 10%) e gli Stati membri (circa il 90%);

I. considerando che l'accordo con PMI giungerà a scadenza il 9 luglio 2016;

J. considerando che, dalla firma dell'attuale accordo con PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di sigarette non di marca, spesso denominate "cheap whites";

K. considerando che, dalla firma dell'attuale accordo con PMI, il contesto normativo è stato modificato in modo significativo, in particolare con l'adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e del protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

1. accoglie con favore la relazione della Commissione sulla valutazione dell'accordo sul tabacco con PMI; si rammarica tuttavia dei tempi di presentazione di detta valutazione tecnica;

2. accoglie con favore il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo ("protocollo FCTC") e incoraggia gli Stati membri a portare a termine il processo di ratifica il prima possibile;

3. plaude all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (direttiva sui prodotti del tabacco);

4. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'accordo con PMI ha effettivamente conseguito l'obiettivo di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE, come dimostra il calo di circa l'85% del volume delle sigarette PMI originali confiscate dagli Stati membri tra il 2006 e il

2014; osserva tuttavia che, secondo la Commissione, la riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione del numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE; rileva che il contrabbando di prodotti delle grandi imprese viene sempre più spesso sostituito dal contrabbando di altri prodotti, come le sigarette non di marca ("cheap whites"), generalmente fabbricate nei paesi terzi;

5. ribadisce quanto dichiarato nella relazione della Commissione, ossia che strumenti giuridicamente vincolanti e applicabili, accompagnati da una rigorosa applicazione della legge, sono il mezzo più efficace per garantire una significativa riduzione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco;

6. ricorda che, come indicato nella relazione della Commissione, la direttiva sui prodotti del tabacco impone già alle imprese del settore del tabacco l'obbligo giuridico di introdurre e mantenere un sistema di tracciabilità e rintracciabilità, che sarà operativo al più tardi nel 2019, e che inoltre il protocollo del 2015 della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo prevede un requisito simile a livello mondiale, che dovrebbe entrare in vigore non prima del 2022 o 2023;

7. sottolinea che la Commissione deve adottare provvedimenti immediati per garantire il pieno recepimento della direttiva sui prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri ad attuare prontamente la direttiva sui prodotti del tabacco, in particolare le misure di tracciabilità e rintracciabilità;

8. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il bilancio dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è parzialmente finanziato dai pagamenti annuali dell'industria del tabacco, come indicato negli accordi sul tabacco, in quanto tale situazione potrebbe comportare un conflitto d'interessi;

9. sottolinea che la Commissione dovrebbe concentrarsi sugli strumenti legislativi europei e internazionali per combattere il fenomeno delle sigarette contraffatte e di contrabbando;

10. ribadisce la costante necessità di combattere il commercio illegale, la contraffazione e l'evasione fiscale; ritiene che la Commissione dovrebbe pertanto studiare il modo di affrontare la situazione attuale in modo trasparente e responsabile, con la partecipazione del Parlamento europeo, dato il possibile vuoto temporale tra la scadenza dell'accordo con PMI attualmente vigente e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo FCTC;

11. raccomanda alla Commissione, dopo aver ponderato tutti gli argomenti a favore e contro la proroga dell'accordo con PMI, di prorogare tale accordo; ritiene che la proroga sia una disposizione transitoria intesa a evitare un vuoto normativo fino alla piena entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo FCTC;

12. esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo con PMI attualmente in vigore non risolva la questione delle "cheap whites", trattandosi di sigarette non di marca che pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo; invita pertanto la Commissione a presentare un piano d'azione che definisca nuove misure intese ad affrontare urgentemente tale problema;

13. invita PMI a continuare ad applicare le disposizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità e dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") contenute nell'attuale accordo, indipendentemente da una sua eventuale proroga;

14. invita la Commissione a proporre un ulteriore regolamento al fine di applicare le disposizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità e dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") al tabacco grezzo tagliato, ai filtri e alle cartine utilizzati dall'industria del tabacco, quale strumento supplementare per combattere il fenomeno dei prodotti contraffatti o di contrabbando;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.